



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di BARLETTA

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 - cp-barletta@nec.mit.gov.it - guardiacostiera.it/barletta)

ORDINANZA N° 36/2018

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

VISTA: la documentazione pervenuta tramite l'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie assunto a protocollo con n° 9674 del 18.06.2018 con la quale viene richiesta l'emissione di apposita Ordinanza disciplinante l'interdizione di uno specchio acqueo per l'esecuzione di lavori di installazione di un Parco Acquatico come da planimetria allegata;

VISTA: la concessione demaniale n. 2 del 15.06.2018 rilasciata dal Comune di Bisceglie Ripartizione Servizi e Patrimonio e Patrimonio, in favore della società "SPLASH SEA S.r.l." con sede in Bisceglie (BT) in Via della Comunità Europea, 23 P.Iva 08031410726 rappresentata legalmente dal Sig. Papagni Leonardo, nato a Rastat (Germania) il 12.04.1971 e residente in Bisceglie (BT) alla Via Calace, 16/A, allo scopo di installare un parco giochi acquatico gonfiabile per un periodo di mesi 4 (quattro) dal 26.06.2018 al 30.09.2018 in Contrada Salsello del Comune di Bisceglie in mappa al fg. 2 p.lla 1811 e 2064;

VISTE: le proprie ordinanze n. 16/2018 "Disciplina della navigazione in prossimità della costa zone di mare interdette alla navigazione" in data 26.04.2018 e n. 17/2018 "Sicurezza Balneare", rilasciata in data 30.04.2018;

VISTI: gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della balneazione, per prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare l'incolumità delle persone e/o cose, nonché di permettere il regolare svolgimento delle attività di cui in premessa;

RENDE NOTO

Che dal giorno 23/06/2018 lo specchio acqueo compreso nel tratto di mare ricadente nei punti sottoelencati e meglio evidenziati nella planimetria che è parte integrante di questa ordinanza, sarà interessato da lavori di approntamento, posizionamento di sistemi di ancoraggio e installazione di giochi gonfiabili: (DATUM WGS84)

A) ϕ 41°15.013'N – λ 016°29.430'E

B) ϕ 41°15.007'N – λ 016°29.391'E

C) ϕ 41°15.045'N – λ 016°29.383'E

D) ϕ 41°15.050'N – λ 016°29.422'E

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dello specchio acqueo

Dal giorno di cui al "rende noto" e sino al termine esigenza, nello specchio acqueo sopra indicato, è vietata la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, il transito, l'immersione subacquea, nonché qualsiasi altra attività connessa ai pubblici usi del mare sia in superficie sia in immersione.

Art. 2 – Divieti e Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla Ditta incaricata all'esecuzione dei lavori;
- le unità della GuardiaCostiera, delle forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.;
- le unità adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Prescrizioni per la ditta concessionaria

La società concessionaria dello specchio acqueo in questione deve:

1. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel proprio Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori di approntamento, posizionamento di sistemi di ancoraggio e installazione di giochi gonfiabili;
2. Impegnare mezzi navali idonei per l'esecuzione dei lavori di cui al "RENDE NOTO" ed in particolare non abilitati alla navigazione per finalità non connesse al diporto nautico;
3. Delimitare l'area delimitata dai lavori segnalandone i vertici con delle boe galleggianti di colore rosso munite di idoneo segnalamento luminoso;
4. Coordinare tutte le fasi dei lavori di cui trattasi;
5. Eseguire i lavori in ore diurne e in condizioni meteo-marine favorevoli;
6. Predisporre ogni idoneo accorgimento atto a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro ed a prevenire eventuali incidenti. In nessun caso dovranno essere derogate le norme di sicurezza vigenti;
7. Munirsi preventivamente di ogni altro provvedimento o autorizzazione di competenza di altra Amministrazione, previsto dalle vigenti normative in materia
8. Comunicare giornalmente l'inizio ed il termine dei lavori, all'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie ovvero alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto.


Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri fattispecie penalmente rilevati e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento condotto, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 53 del D.lgs. n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora l'illecito sia stato commesso con una unità da diporto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Ufficio e dell'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito Istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta.

Emessa a Barletta il 21/06/2018

IL COMANDANTE
C.F. (CPI) Sergio CASTELLANO

Albo


- A) Lat 41° 15.013' N - Long. 016° 29.430' E
- B) Lat 41° 15.007' N - Long. 016° 29.391' E
- C) Lat 41° 15.045' N - Long. 016° 29.383' E
- D) Lat 41° 15.050' N - Long. 016° 29.422' E

